

Versione anonimizzata

Traduzione

C-95/20 – 1

Causa C-95/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale:

Data di deposito:

25 febbraio 2020

Giudice del rinvio:

Administrativen sad Varna (Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

11 febbraio 2020

Ricorrente:

«VARCHEV FINANS» EOOD

Resistente:

Komisija za finansov nadzor

ORDINANZA

n. 343

Varna, 11 febbraio 2020

ADMINISTRATIVEN SAD (Tribunale amministrativo) VARNA, [omissis]

Procedimento ex articolo 208 dell'Administrativnoprotsesualen kodeks (codice di procedura amministrativa; in prosieguo: l'«APK»), in combinato disposto con l'articolo 63, paragrafo 1, della Zakon za administrativnite narushenia i nakazania (legge sulle infrazioni e sanzioni amministrative; in prosieguo: la «ZANN»), avviato con il ricorso per annullamento introdotto dalla «VARCHEV FINANS» EOOD, [omissis] avverso la sentenza del Rayonen sad Varna (tribunale distrettuale di primo grado di Varna) n. 1465, del 18 luglio 2019, [omissis], pronunciata nel procedimento per infrazione amministrativa n. 2733/2019.

La sentenza impugnata ha confermato il provvedimento amministrativo n. R-10-533 del 20 maggio 2019, [omissis] con il quale il vicepresidente della Komisia za finansov nadzor (commissione di vigilanza finanziaria; in prosieguo: la «KFN») aveva irrogato alla società:

1. una sanzione amministrativa sotto forma di «ammenda» di 5000 [cinquemila] lev (BGN) ai sensi dell'articolo 290, paragrafo 9, n. 16, prima ipotesi, della Zakon za pazarite na finansovi instrumenti (legge relativa ai mercati degli strumenti finanziari, in prosieguo: la «ZPFI»), per violazione dell'articolo 56, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 72, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I del regolamento delegato n. 2017/565, nonché

2. una sanzione amministrativa sotto forma di «ammenda» di 5000 [cinquemila] lev (BGN) ai sensi dell'articolo 290, paragrafo 9, n. 16, prima ipotesi, della ZPFI, per violazione dell'articolo 72, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I del regolamento delegato n. 2017/565.

Nel corso del procedimento, questo Varnenski Administrativen sad (tribunale amministrativo di Varna), in qualità di giudice di ultimo grado, rileva che la soluzione della controversia tra le parti richiede un'interpretazione dell'articolo 56, paragrafo 2, e dell'articolo 72, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I del regolamento delegato n. 2017/565.

Sulla scorta di tali considerazioni, questo Collegio del Varnenski administrativen sad (tribunale amministrativo di Varna) ritiene opportuno sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione delle disposizioni della menzionata direttiva applicabili nell'ambito della presente controversia.

A tal fine, il giudice del rinvio formula la domanda di pronuncia pregiudiziale nei seguenti termini.

I. Parti:

1. Ricorrente per cassazione – «VARCHEV FINANS» EOOD
2. Resistente – Komisia za finansov nadzor – Sofia
3. Intervententi con poteri di controllo - Varnenska okrazhna prokuratura (procura distrettuale di Varna) [Or. 2]

II. Oggetto della controversia:

Sentenza del Rayonen sad Varna n.1465, del 18 luglio 2019, [omissis] pronunciata nel procedimento per infrazione amministrativa n. 2733/2019, recante conferma del provvedimento di irrogazione dell'ammenda n. R-10-533, del 20 maggio 2019, adottato dal vicepresidente della KFN, parimenti nella sua qualità di

direttore della «Vigilanza sulle attività di investimento». Con il provvedimento amministrativo, alla «VARCHEV FINANS» EOOD venivano irrogate [omissis]: 1. una sanzione amministrativa sotto forma di «ammenda» di 5000 [cinquemila] lev (BGN) ai sensi dell'articolo 290, paragrafo 9, n. 16, prima ipotesi, della ZPFI, per violazione dell'articolo 56, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 72, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I del regolamento delegato n. 2017/565, nonché 2. una sanzione amministrativa sotto forma di «ammenda» di 5000 [cinquemila] lev (BGN) ai sensi dell'articolo 290, paragrafo 9, n. 16, prima ipotesi, della ZPFI, per violazione dell'articolo 72, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I del regolamento delegato n. 2017/565.

III. Fatti rilevanti ai fini della domanda di pronuncia pregiudiziale:

La «VARCHEV FINANS» EOOD veniva autorizzata dalla KFN a prestare servizi di investimento ed effettuare attività di investimento. Nello svolgimento di tale attività, la società è tenuta a conformarsi a tutta la normativa vigente in materia, comprese le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento: in prosieguo: il «regolamento delegato n. 2017/565»).

A seguito del provvedimento n. 3-310 del vicepresidente della KFN, [omissis], del 20 agosto 2018, l'impresa di investimento «VARCHEV FINANS» EOOD è veniva sottoposta a revisione. Nel corso di tale revisione la società veniva invitata a fornire l'accesso a tutti i registri mantenuti dalla stessa conformemente alla normativa vigente. I registri, e le informazioni in essi contenute, venivano verificati e documentati nella relazione di verifica del 28/29 settembre 2018.

Nel corso della revisione emergeva che la «VARCHEV FINANS» EOOD:

- 1) non tiene un registro contenente informazioni circa le valutazioni dell'adeguatezza condotte per i propri clienti, con conseguente eventuale violazione dell'articolo 56, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 72, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I del regolamento delegato n. 2017/565 [nella versione bulgara del regolamento, il termine «registrazioni» corrisponde testualmente a «registro», principale questione nella presente causa] e
2. non tiene un registro contenente i dati relativi alle informazioni comunicate ai clienti sui costi e gli oneri, con conseguente violazione dell'articolo 72, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I del regolamento delegato n. 2017/565.

In considerazione delle infrazioni accertate, veniva emanata nei confronti della «VARCHEV FINANS» EOOD una decisione di accertamento di un'infrazione amministrativa, in base alla quale veniva emesso il provvedimento amministrativo n. R-10-533, del 20 maggio 2019, con cui veniva irrogata alla società

un'ammenda di 5000 lev (BGN) per ciascuna infrazione, ai sensi dell'articolo 290, paragrafo 9, n. 16, prima ipotesi, della ZPFI. **[Or. 3]**

III.2. Avverso detto provvedimento di irrogazione dell'ammenda la «VARCHEV FINANS» EOOD proponeva, dinanzi al Varnenski rayonen sad (tribunale distrettuale di primo grado di Varna), ricorso iscritto a ruolo quale procedimento per infrazione amministrativa n. 2733/2019.

Con sentenza n. 1465, del 18 luglio 2019, emanata nell'ambito di detto procedimento, il Varnenski rayonen sad (tribunale distrettuale di primo grado di Varna) confermava il provvedimento di irrogazione dell'ammenda. Il giudice giungeva a tale conclusione in base al rilievo che nel corso del procedimento sanzionatorio non erano stati commessi vizi procedurali sostanziali e che, sulla base delle prove orali e scritte presentate nel corso del procedimento, dovevano ritenersi acclarati i fatti esposti supra. Il giudice medesimo riteneva altresì che il provvedimento di irrogazione dell'ammenda fosse parimenti legittimo sotto il profilo sostanziale per i seguenti motivi:

1. L'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 2017/565 stabilisce che le imprese di investimento tengono come minimo le registrazioni [nella versione bulgara, testualmente: registri] indicate nell'allegato I di detto regolamento in funzione della natura delle attività svolte.

L'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 2017/565 prevede regole per la conservazione delle registrazioni delle imprese di investimento, che sarebbero applicabili anche ai registri che l'impresa di investimento deve tenere. In forza di tale disposizione, l'impresa di investimento, nella specie la ricorrente, è tenuta a conservare le registrazioni in modo da poter essere in futuro recuperate dall'autorità competente, ed [in una forma e secondo modalità] che soddisfino le condizioni seguenti» [integrazione nelle versioni ufficiali bulgara, francese, inglese (e italiana)]:

- l'autorità competente possa accedervi prontamente e ricostruire ogni fase fondamentale del trattamento di ciascuna operazione;
- sia possibile l'agevole individuazione di qualsiasi rettifica o altra modifica apportata, nonché il contenuto delle registrazioni anteriori alle rettifiche o modifiche stesse;
- non sia possibile manipolare o alterare in altro modo le registrazioni;
- le registrazioni possano essere sottoposte a trattamento informatico o qualsiasi altro trattamento efficiente quando non sia possibile eseguire facilmente un'analisi dei dati in considerazione del volume e della natura degli stessi;
- le disposizioni dell'impresa rispondano ai requisiti di tenuta delle registrazioni indipendentemente dalla tecnologia impiegata.

L'articolo 72, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento delegato n. 2017/565 stabilisce che l'elenco delle registrazioni [in bulgaro testualmente: elenco dei registri] riportato nell'allegato I lascia impregiudicati gli altri obblighi di tenuta delle registrazioni stabiliti da altre disposizioni normative.

La ZPFI e il regolamento delegato n. 2017/565 prevedono l'obbligo per le imprese di investimento che forniscono servizi di investimento diversi dalla «gestione del portafoglio» e dalla «consulenza in materia di investimenti» di richiedere a ciascun cliente di fornire informazioni sulle sue esperienze e conoscenze nel settore dei servizi di investimento connessi allo specifico prodotto o servizio offerto o richiesto. Sulla base delle informazioni raccolte, l'impresa di investimento deve condurre una valutazione dell'adeguatezza per determinare la misura in cui il servizio di investimento o il prodotto d'investimento sia appropriato per il cliente.

Ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 2017/565, le imprese di investimento mantengono registrazioni delle valutazioni dell'adeguatezza condotte includendovi i seguenti elementi: **[Or. 4]**

- a) il risultato della valutazione dell'adeguatezza;
- b) l'eventuale avviso dato al cliente qualora il servizio di investimento o l'acquisto di un prodotto sia stato valutato come potenzialmente inadeguato per il cliente, indicando se il cliente abbia chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se l'impresa abbia accettato la richiesta del cliente di procedere con l'operazione;
- c) l'eventuale avviso dato al cliente qualora il cliente non abbia fornito informazioni sufficienti a consentire all'impresa di effettuare la valutazione dell'adeguatezza, indicando se il cliente abbia chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se l'impresa abbia accettato la richiesta del cliente di procedere con l'operazione.

Nel corso del procedimento sarebbe stato dimostrato che la società fornisce servizi quali la «ricezione e trasmissione degli ordini» e l'«esecuzione di ordini per conto del cliente» e, in questo contesto, effettuerebbe valutazioni dell'adeguatezza dei servizi per i profili dei clienti. Tuttavia, le circostanze delle valutazioni condotte non sarebbero state registrate separatamente (in bulgaro: iscritte in un registro separato), come imposto dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 2017/565.

2. Ai sensi dell'articolo 71 paragrafo 2, n. 4 della ZPFI, le imprese di investimento forniscono ai propri clienti o potenziali clienti informazioni in ordine ai vari costi e oneri e sui relativi importi in maniera tempestiva e adeguata, tenendo conto delle prescrizioni riguardanti la comunicazione di informazioni veritiere, chiare e non ingannevoli. Ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 2017/565, ai fini della comunicazione ex ante ed ex post ai clienti delle

informazioni sui costi e gli oneri, le imprese di investimento presentano in forma aggregata quanto segue:

- a) tutti i costi e gli oneri connessi applicati dall'impresa di investimento o da altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al cliente;
- b) tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari.

I costi di cui alle lettere a) e b) sono elencati nell'allegato II del regolamento delegato n. 2017/565.

Al contempo, l'allegato I del regolamento delegato n. 2017/565 prevede che le imprese di investimento tengano registri contenenti le informazioni comunicate ai clienti sui costi e gli oneri.

Il Varnenski rayonen sad (tribunale distrettuale di primo grado di Varna) ha ritenuto che nel corso del procedimento fosse stato accertato al di là di ogni dubbio che la società non avesse tenuto i registri previsti dall'articolo 56, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 72, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I del regolamento delegato n. 2017/565 e dall'articolo 72, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I del regolamento delegato n. 2017/565.

III.3. La «VARCHEV FINANS» EOOD ha impugnato la decisione del Varnenski rayonen sad con ricorso di annullamento dichiarato ammissibile.

IV. Normativa applicabile

A. Diritto nazionale

1. Disposizioni processuali; [Or. 5]

2. Disposizioni di diritto sostanziale

IV.A.1. *Zakon za administrativnite narushenia i nakazania (legge sulle infrazioni e sanzioni amministrative; in prosieguo: la «ZANN»)*

L'articolo 59, paragrafo 1, [omissis], della ZANN, così recita:

Il provvedimento di irrogazione dell'ammenda o il provvedimento elettronico di irrogazione dell'ammenda possono essere impugnati dinanzi al il Rayonen sad (tribunale distrettuale di primo grado) nel cui distretto l'infrazione è stata commessa o portata a termine e, nel caso di infrazioni commesse all'estero, dinanzi al Sofiyski rayonen sad (tribunale distrettuale di primo grado di Sofia).

L'articolo 63, paragrafo 1, della ZANN, [omissis], così recita:

Il Rayonen sad (tribunale distrettuale di primo grado), in composizione monocratica, esamina la questione nel merito ed emana una decisione con cui può confermare, modificare o revocare il provvedimento di irrogazione dell'ammenda o il provvedimento elettronico di irrogazione dell'ammenda. Avverso la sentenza può essere proposto ricorso per annullamento dinanzi all'Administrativen sad [tribunale amministrativo], per i motivi previsti dal Nakazatelno-protsesualen kodek [codice di procedura penale] e ai sensi del Capo 12 del Protsesualen kodek [codice di procedura amministrativa, in prosieguo: l'«APK»].

Il procedimento di annullamento è disciplinato nel Capo 12 dell'APK.

Ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, dell'APK, in combinato disposto con l'articolo 63, paragrafo 1, della ZANN, i ricorsi di annullamento proposti contro le sentenze dei tribunali di primo grado sono esaminati dal rispettivo Administrativen sad (tribunale amministrativo), composto da tre giudici.

Ai sensi dell'articolo 223 dell'APK, avverso la sentenza pronunciata sul ricorso di annullamento non può essere proposto ricorso giurisdizionale.

IV.A.2. La pertinente normativa sostanziale comprende la Zakon za pazarite na finansovi instrumenti (legge relativa ai mercati degli strumenti finanziari, in prosieguo: la «ZPFI»), DV n. 15 del 16 febbraio 2018, in vigore dalla medesima data, nonché le successive modifiche e integrazioni).

Ai sensi dell'articolo 71 paragrafo 2, n. 4 della ZPFI, le imprese di investimento forniscono ai propri clienti o potenziali clienti informazioni sui diversi costi e oneri ad essi addebitati e sui relativi importi in maniera tempestiva e adeguata, tenendo conto delle prescrizioni riguardanti la comunicazione di informazioni veritiere, chiare e non ingannevoli.

Ai sensi dell'articolo 290, paragrafo 9, n. 16, prima ipotesi, della ZPFI, in combinato disposto con l'articolo 290, paragrafo 1, n. 16, della medesima, in caso di violazione dei pertinenti requisiti di un regolamento dell'Unione Europea, se non altrimenti disposto, alle persone giuridiche e alle imprese individuali viene irrogata un'ammenda compresa tra 5 000 e 1 000 000 lev (BGN), e tra 10 000 e 2 000 000 lev (BGN) in caso di infrazioni ripetute.

B. Diritto dell'Unione:

IV.B.1. REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva.

L'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 2017/565 così dispone: Ai fini della comunicazione ex ante ed ex post ai clienti delle informazioni sui costi e gli oneri, le imprese di investimento presentano in forma aggregata quanto segue: **[Or. 6]**

- a) tutti i costi e gli oneri connessi applicati dall'impresa di investimento o da altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al cliente;
- b) tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari.

I costi di cui alle lettere a) e b) sono elencati nell'allegato II del regolamento delegato n. 2017/565

L'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 2017/565 così dispone: Le imprese di investimento mantengono registrazioni delle valutazioni dell'adeguatezza condotte includendovi i seguenti elementi:

- a) il risultato della valutazione dell'adeguatezza;
- b) l'eventuale avviso dato al cliente qualora il servizio di investimento o l'acquisto di un prodotto fosse stato valutato come potenzialmente inadeguato per il cliente, indicando se il cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se l'impresa ha accettato la richiesta del cliente di procedere con l'operazione;
- c) l'eventuale avviso dato al cliente qualora il cliente non avesse fornito informazioni sufficienti a consentire all'impresa di effettuare la valutazione dell'adeguatezza, indicando se il cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se l'impresa ha accettato la richiesta del cliente di procedere con l'operazione.

L'articolo 72, «[Conservazione delle] registrazioni» paragrafo 1, del regolamento delegato n. 2017/565 così dispone: Le registrazioni sono tenute su un supporto che consenta di conservare le informazioni in modo che possano essere in futuro recuperate dall'autorità competente ed [in una forma e secondo modalità] che soddisfino [contemporaneamente (termine aggiunto dal giudice del rinvio)] le condizioni seguenti [integrazione nelle versioni ufficiali bulgara, francese, inglese (e italiana)]:

- a) l'autorità competente può accedervi prontamente e ricostruire ogni fase fondamentale del trattamento di ciascuna operazione;
- b) è possibile individuare facilmente qualsiasi correzione o altra modifica apportata, nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche;

- c) non è possibile manipolare o alterare in altro modo le registrazioni;
- d) le registrazioni possono essere sottoposte a trattamento informatico o qualsiasi altro trattamento efficiente quando non è possibile eseguire facilmente un'analisi dei dati in ragione del volume e della natura degli stessi;
- e) le disposizioni dell'impresa soddisfano i requisiti di tenuta delle registrazioni indipendentemente dalla tecnologia impiegata.

L'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 2017/565 così dispone: Le imprese di investimento tengono come minimo le registrazioni indicate nell'allegato I in funzione della natura delle attività svolte. L'elenco delle registrazioni riportato nell'allegato I lascia impregiudicati gli altri obblighi di tenuta delle registrazioni stabiliti da altre disposizioni normative [Or. 7]

V. Giurisprudenza

Il giudice nazionale ha rilevato l'assenza di precedenti giurisprudenziali relativi a tali disposizioni.

VI. Argomenti e tesi delle parti

VI.1. Una delle censure dedotte dalla ricorrente «VARCHEV FINANS» EOOD avverso la sentenza del Varnenski rayonen sad (tribunale distrettuale di primo grado di Varna), sulla quale si fonda anche la sua domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, è che le autorità preposte alla gestione delle infrazioni amministrative non avrebbero interpretato ed applicato correttamente il regolamento delegato n. 2017/565, dal momento che l'espressione «*maintain records*» di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 2017/565, significherebbe testualmente «registrazioni» e non «registri». Il regolamento non si riferirebbe a registri, ma a registrazioni. Tali registrazioni sarebbero state disponibili presso la società e questo sarebbe stato accertato dalla ricorrente.

VI.2. La resistente contesta la tesi della ricorrente, secondo cui la nozione di «*poddarzha registri*» (in bulgaro testualmente «mantengono un registro») [nella versione italiana: tengono (come minimo) le registrazioni], utilizzata nella traduzione ufficiale del regolamento delegato n. 2017/565, non sarebbe una nozione astratta o ambigua tale da richiedere l'interpretazione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea.

VII. Motivazione del rinvio pregiudiziale

VII.1. Nel caso di specie, il giudice è chiamato a pronunciarsi in qualità di giudice di legittimità e di ultimo grado, contro la cui decisione non è ammessa alcuna impugnazione, neppure da parte della Procura dello Stato.

Con il provvedimento di irrogazione dell'ammenda oggetto della sentenza del Varnenski rayonen sad (tribunale distrettuale di primo grado di Varna) impugnata dinanzi a questo giudice del rinvio, alla «VARCHEV FINANS» EOOD sono state irrogate due ammende, ciascuna pari a 5000 leva (BGN), ai sensi dell'articolo 290, paragrafo 9, n. 16, della ZPFI: 1. per non aver tenuto un registro contenente informazioni in ordine alle valutazioni dell'adeguatezza condotte per i propri clienti, violando, in tal modo, l'articolo 56, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 72, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I del regolamento delegato n. 2017/565; nonché 2. per non aver tenuto un registro contenente i dati relativi alle informazioni comunicate ai clienti relativi ai costi e agli oneri, violando, in tal modo, l'articolo 72, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I del regolamento delegato n. 2017/565.

Nel procedimento dinanzi al Rayonen sad (tribunale distrettuale di primo grado) veniva accertato che l'impresa registra le informazioni richieste dalla normativa de qua, tuttavia non in registri separati.

In considerazione delle censure sollevate dalla ricorrente, il giudice del rinvio ha ordinato alla stessa di produrre una traduzione autenticata delle disposizioni in questione del regolamento dal francese, dal tedesco e dall'inglese in bulgaro. Tale traduzione è stata prodotta nel corso del procedimento e da essa deriva la traduzione indicata di seguito delle espressioni «*Investment firms shall maintain records...*» (articolo 56, paragrafo 2), «*Investment firms shall keep at least the [list of (aggiunta al testo della traduzione ufficiale)] records*» (articolo 72, paragrafo 2) e «*Minimum list of records to be kept by investment firms...*» (allegato I), utilizzate nel regolamento delegato: «*Die Wertpapierfirmen führen Archivaufzeichnungen/bewahren Aufzeichnungen auf/führen Angaben auf*» (articolo 56, paragrafo 2), «*Die Wertpapierfirmen müssen zumindest die Aufzeichnungen/Dokumente/Angaben aufbewahren ...*» (articolo 72, paragrafo 2) e «*Aufzeichnungen/Mindestliste von Aufzeichnungen/Mindestangaben*» (allegato I). [N.d.T. la versione italiana corrisponde alle versioni tedesca, francese e inglese: «Le imprese di investimento mantengono registrazioni» (articolo 56, paragrafo 2), «Le imprese di investimento tengono come minimo le registrazioni» (articolo 72, paragrafo 2) e «Elenco minimo delle registrazioni» (allegato I).

Poiché nella traduzione ufficiale in bulgaro, pubblicata del regolamento delegato n. 2017/565, le espressioni sopra citate presentano il seguente contenuto: «Le imprese di investimento mantengono **registri...**» (articolo 56 **[Or. 8]** paragrafo 2), «Le imprese di investimento tengono come minimo **i registri...**» (articolo 72, paragrafo 2) e «Elenco dei **registri...**» (allegato I), il giudice del rinvio ritiene che

ai fini della soluzione della presente controversia sia necessario interpretare il diritto dell'Unione al fine di garantirne la corretta e uniforme applicazione. In particolare, occorre interpretare l'articolo 56, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 72, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I del regolamento delegato n. 2017/565, al fine di stabilire se, in base a tali disposizioni, sia sufficiente che le informazioni ivi menzionate siano inserite nei rispettivi fascicoli dei clienti delle imprese di investimento, o se debbano essere sistematicamente registrate in registri separati.

Per le ragioni sopra esposte [omissis], [base giuridica procedurale ai sensi del diritto nazionale] l'Administrativen sad Varna (tribunale amministrativo di Varna), [omissis]

HA DELIBERATO QUANTO SEGUE:

Ai sensi dell'articolo 267, primo comma, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si

SOTTOPONGONO

alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'articolo 56, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 72, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565 DELLA COMMISSIONE, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva, imponga che:

- le imprese di investimento mantengano (quale banca dati) un unico registro separato contenente le registrazioni (aggiornate) delle valutazioni relative all'adeguatezza e idoneità condotte per ogni singolo cliente, contenenti quanto previsto dall'articolo 25, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE e dall'articolo 50 del REGOLAMENTO (UE) 2017/565 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 2016,

ovvero se sia sufficiente che i dati indicati supra siano disponibili presso l'impresa di investimento e siano allegati alla registrazione [in bulgaro testualmente: fascicolo] di ciascun cliente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE e che tali informazioni siano conservate in modo da poter essere successivamente recuperate dall'autorità competente e rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento delegato.

2. Se l'articolo 72, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565 DELLA COMMISSIONE, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio

dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva, imponga che:

- le imprese di investimento mantengano (quale banca dati) un unico registro separato contenente le registrazioni (aggiornate) relative ai costi e oneri comunicate a ciascun cliente, contenenti quanto previsto dall'articolo 45 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 2016, [Or. 9]

ovvero se sia sufficiente che i dati indicati supra siano disponibili presso l'impresa di investimento e siano allegati alla registrazione [in bulgaro testualmente: fascicolo] di ciascun cliente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/CE e che tali informazioni siano conservate in modo da poter essere successivamente recuperate dall'autorità competente e rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento delegato.

... [omissis]